SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 giugno 2003, n. **201.**

Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, numero 400;

Visto l'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che prevede l'adozione di un regolamento con il quale il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la nota protocollo n. 1109/U-12/21-49 del 29 maggio 2003;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DELLE MODALITÀ DI FORMAZIONE E TENUTA DEI FASCICOLI

Art. 1.

Norme applicabili

1. Nella formazione e nella tenuta dei fascicoli relativi al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, fatto salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

Art. 2.

Modalità di formazione e tenuta dei fascicoli

1. Nella formazione dei fascicoli, si osserva quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale; la copertina del fascicolo deve contenere, in luogo delle generalità della persona alla quale è attribuito il reato, gli elementi identificativi dell'ente cui è attribuito l'illecito amministrativo, unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante, nonché l'indicazione del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. Nella formazione dei fascicoli relativi all'esecuzione, si osserva quanto disposto dall'articolo 29 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale; nel fascicolo è inserito, in luogo del certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative.

Capo II

DELLA TENUTA DEI REGISTRI

Art. 3.

Norme applicabili

1. Le annotazioni relative al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative sono compiute sugli ordinari registri obbligatori in materia penale, previsti dall'articolo 2 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale e conformi ai modelli approvati con il decreto ministeriale 30 settembre 1989, recante approvazione dei registri in materia penale, e successive modificazioni. Salve le disposizioni di cui all'articolo seguente, nella formazione e nella tenuta dei registri si osservano le norme del capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.

Art. 4.

Formazione e tenuta dei registri.

1. Le annotazioni relative al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative sono compiute apponendo, negli spazi dei registri obbligatori destinati alla qualificazione giuridica del fatto e all'imputazione, una sigla identificativa, che consenta di evidenziare la natura di procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

2. All'interno dei registri obbligatori le annotazioni relative alla contestazione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sono inserite negli spazi previsti per le annotazioni della data di esercizio dell'azione penale e della imputazione.

3. Negli spazi dei registri obbligatori destinati alle generalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, in luogo di queste, sono inseriti gli elementi identificativi dell'ente cui è attribuito l'illecito amministrativo, unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante.

4. Qualora il pubblico ministero emetta decreto motivato di archiviazione degli atti ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo, i relativi estremi sono inseriti nello spazio del registro generale delle notizie di reato destinato alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Nel medesimo spazio è inserita l'annotazione relativa alla comunicazione del decreto di archiviazione al procuratore generale presso la corte d'appello.

5. Qualora il procuratore generale proceda alla contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2001, gli estremi del provvedimento sono inseriti nel registro delle indagini avocate.

Capo III

DEL PROCEDIMENTO DI CONTROLLO

Art. 5.

Comunicazione dei codici di comportamento

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, le associazioni rappresentative degli enti, comunicano al Ministero della giustizia, presso la Direzione generale della giustizia penale, Ufficio I, i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche (e concrete) di settore per l'adozione e per l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal medesimo articolo 6. L'invio dei codici di comportamento è accompagnato dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'associazione; in difetto, ovvero quando dall'esame di tali atti risulti che il richiedente è privo di rappresentatività, l'Amministrazione arresta il procedimento di controllo alla fase preliminare, dandone comunicazione entro trenta giorni dalla data di ricezione dei codici.

Art. 6.

Procedimento di esame dei codici

1. Il Direttore generale della giustizia penale esamina i codici di comportamento sulla base dei criteri fissati all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001.

2. Ai fini dell'esame dei codici, il Direttore generale della giustizia penale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia, può avvalersi della consulenza di esperti in materia di organizzazione aziendale, designati con decreto del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, tra soggetti i quali non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o di collaborazione anche temporanea, con le associazioni di categoria legittimate all'invio dei codici di comportamento.

Art. 7.

Efficacia dei codici

1. Il Direttore generale della giustizia penale, previo concerto con i Ministeri competenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, comunica all'associazione eventuali osservazioni in merito alla idoneità dello stesso a fornire le indicazioni specifiche di settore per l'adozione e per l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione finalizzati alla prevenzione dei reati indicati nel capo I, sezione III, del decreto legislativo n. 231/2001 e nelle altre disposizioni di legge dalle quali discenda la responsabilità amministrativa degli enti.

2. Qualora dopo la formulazione delle osservazioni l'associazione invii il codice di comportamento ai fini di un ulteriore esame, il termine di trenta giorni decorre dalla data della nuova comunicazione. In caso contrario, rimane impedita l'acquisizione di efficacia del codice.

3. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data.

2. Ai fini del procedimento di controllo di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, le associazioni possono comunicare nuovi codici, redatti tenendo conto delle intervenute modifiche relative alla configurazione delle società di capitali e cooperative, ove adottate dagli enti rappresentati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 2003

Il Ministro: CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003
Ministeri Istituzionali, Registro n. 9, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministratore competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dell'art. 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300):

«Art. 85 *(Disposizioni regolamentari)*. — 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) [i compiti ed il funzionamento dell'anagrafe nazionale];

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1, è reso entro trenta giorni dalla richiesta.».

Note all'art. 1:

— Il capo III del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca: «Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative».

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

— Il decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, reca: «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 29 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale:

«Art. 3. — 1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:

a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine;

b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice.

2. Il fascicolo deve contenere:

a) l'indice degli atti e delle produzioni;

b) l'elenco delle cose sequestrate;

c) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa;

d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.».

«Art. 29. — 1. Per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna la segreteria del pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti:

a) eseguiti i necessari accertamenti, iscrive ciascuna sentenza di condanna a pene detentive nel registro delle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonché le sentenze di condanna a pene detentive la cui esecuzione è sospesa sono iscritti nel registro delle esecuzioni nel caso di conversione in pena detentiva o di revoca della sospensione. Con l'iscrizione è annotato il provvedimento con il quale è stata promossa l'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna;

b) forma un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a quello del registro, nel quale sono raccolti l'estratto indicato nell'art. 28, il certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, i dati acquisiti presso il servizio informatico previsto dall'art. 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché copia degli atti del procedimento di grazia e dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti gli atti viene formato un indice;

c) sottopone al pubblico ministero il fascicolo, anche per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 657 e 663 del codice;

d) trasmette al direttore dell'istituto penitenziario dove si trova il condannato un foglio, sottoscritto dal pubblico ministero, con l'indicazione della quantità di pena da eseguire e della data in cui termina l'esecuzione;

e) comunica al direttore predetto ogni successivo provvedimento che incida sull'esecuzione della pena.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale:

«Art. 2. — 1. Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.

2. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellature, le stesse sono fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate.

3. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato.».

— Per il titolo del decreto ministeriale 30 settembre 1989, vedi note all'art. 1.

— Per il titolo del capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note alle premesse.

— Per il titolo del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per il titolo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 58 e 59 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

«Art. 58 *(Archiviazione).* — 1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.».

«Art. 59 *(Contestazione dell'illecito amministrativo).* — 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'art. 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

«Art. 6 *(Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente).* — 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera *b)*.

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera *a)*, del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera *b)*, del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 5.

Nota all'art. 7:

— La sezione III del capo I del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca: «Responsabilità amministrativa da reato».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 5.

— Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, reca: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

03G0224

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Cave, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cave (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, con atti separati, sottoscritti con firme autenticate contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cave (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Fausto Gianni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cave (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri con atti separati sottoscritti con firme autenticate, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 6 giugno 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17664/2470/01/Gab. AA.LL. del 7 giugno 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cave (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Fausto Gianni.

Roma, 10 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A08970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro di Feletto, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Pietro di Feletto (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune a causa delle dimissioni presentate personalmente da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Pietro di Feletto (Treviso), è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Sabina Madaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Pietro di Feletto (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 20 maggio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 41, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1256/03/Gab. del 20 maggio 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale computibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pietro di Feletto (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Sabina Madaro.

Roma, 10 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A08971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietra Ligure, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pietra Ligure (Savona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietra Ligure (Savona), è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Ugo Taucer è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pietra Ligure (Savona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 giugno 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 41, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Savona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 108/2003-S.E. del 3 giugno 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietra Ligure (Savona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottor Ugo Taucer.

Roma, 10 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A08972

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2003.

Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile alla regione Sardegna e agli enti locali della regione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che prevede: «Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997», ed in particolare l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. in materia di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446 recante «Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Visto l'accordo della Conferenza unificata del 22 febbraio 2001, concernente le modalità di trasferimento dei beni mobili per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile;

Sentita la regione Sardegna e gli enti locali del proprio ambito territoriale;

Acquisito in data 19 giugno 2003 il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali, all'art. 1, lettera *f)*, per l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti, e all'art. 3, lettera *d)*, per la definizione delle iniziative inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione;

Decreta:

Art. 1.

Conferimenti alla regione

1. Alla regione Sardegna, l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di protezione civile conferiti dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, in relazione alle funzioni e ai compiti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. sono trasferiti, a decorrere dal 1° luglio 2003, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio del Ministri citati in premessa, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali, come quantificate e specificate negli articoli successivi, nonché le connesse risorse organizzative.

Art. 2.

Conferimenti alle province

1. Alle province della Sardegna, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di protezione civile conferiti dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, in relazione alle funzioni e ai compiti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti, a decorrere dal 1° luglio 2003, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, i beni, le risorse organizzative e strumentali e le risorse finanziarie, dell'importo complessivo annuo di € 288.078,05 (L. 557.797.785) annui, così come ripartite nell'allegata tabella *A*.

Art. 3.

Conferimenti ai comuni

Ai comuni della Sardegna, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di protezione civile conferiti dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, in relazione alle funzioni e ai compiti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti, a decorrere dal 1° luglio 2003, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, i beni, le risorse organizzative e strumentali e le risorse finanziarie, dell'importo complessivo annuo di € 259.545,43 (L. 502.550.029) annui, così come ripartite nell'allegata tabella *B*.

Art. 4.

Risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 sono trasferite, a decorrere dal 1° luglio 2003, alla regione Sardegna le risorse finanziarie quantificate nell'importo annuo complessivo di € 406.211,79 (L. 786.535.714), così come individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000 in materia di protezione civile.

Art. 5.

Risorse umane

1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 sono trasferite, a decorrere dal 1° luglio 2003, alla regione Sardegna presso la sede di Cagliari n. 3 unità di personale, nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000 in materia di protezione civile.

2. Per il trasferimento del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure individuate dal regolamento adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

Art. 6.

Oneri per il personale

1. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito alla regione Sardegna, sono stimante in € 30.780,83 (pari a L. 59.600.000) annue per ogni unità di personale non dirigente trasferito e in € 79.637,65 (pari a L. 154.200.000) annue per ogni unità di personale dirigente trasferito.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, n. 446. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle occorrenti variazioni di bilancio, sulla base del predetto decreto.

Art. 7.

Centri di assistenza di pronto intervento

Il centro di assistenza di pronto intervento (CAPI) di Cagliari di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, e le relative risorse di funzionamento, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000, sono trasferiti alla regione a decorrere dalla data del 23 luglio 2002.

Art. 8.

Procedure di trasferimento delle risorse

1. Le risorse finanziarie recate dal presente decreto sono iscritte in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne la regione, e in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per quanto concerne gli enti locali. A tal fine gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno sono ridotti di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 4 luglio 2003

p. *Il Presidente:* LA LOGGIA

ALLEGATO

TABELLA *A*

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRA LE PROVINCE

CAGLIARI	euro 133.580,48 (lire 258.647.887)
NUORO	euro 47.113,05 (lire 91.223.590)
ORISTANO	euro 27.499,15 (lire 53.245.790)
SASSARI	euro 79.885,82 (lire 154.680.518)
TOTALE	**euro 288.078,05 (lire 557.797.785)**

TABELLA *B*

	COMUNE	PROV.	POP. 98	PROTEZIONE CIVILE
5200170010	ARBUS	CA	7.338	1.151,15
5200170020	ARMUNGIA	CA	633	99,30
5200170030	ASSEMINI	CA	23.109	3.625,23
5200170040	BALLAO	CA	1.039	162,99
5200170050	BARRALI	CA	1.066	167,23
5200170060	BARUMINI	CA	1.453	227,94
5200170070	BUGGERRU	CA	1.229	192,80
5200170080	BURCEI	CA	3.010	472,19
5200170090	CAGLIARI	CA	167.490	26.275,04
5200170100	CALASETTA	CA	2.744	430,47
5200170110	CAPOTERRA	CA	19.789	3.104,41
5200170120	CARBONIA	CA	31.980	5.016,87
5200170130	CARLOFORTE	CA	6.606	1.036,32
5200170131	CASTIADAS	CA	1.308	205,19
5200170140	COLLINAS	CA	1.030	161,58
5200170150	DECIMOMANNU	CA	6.703	1.051,54
5200170160	DECIMOPUTZU	CA	4.154	651,66
5200170170	DOLIANOVA	CA	8.044	1.261,90
5200170180	DOMUS DE MARIA	CA	1.525	239,23
5200170190	DOMUSNOVAS	CA	6.756	1.059,85
5200170200	DONORI	CA	2.094	328,50
5200170201	ELMAS	CA	8.022	1.258,45
5200170210	FLUMINIMAGGIORE	CA	3.227	506,24
5200170220	FURTEI	CA	1.740	272,96
5200170230	GENURI	CA	414	64,95
5200170240	GESICO	CA	991	155,46
5200170250	GESTURI	CA	1.445	226,68
5200170260	GIBA	CA	2.232	350,15
5200170270	GONI	CA	565	88,63
5200170280	GONNESA	CA	5.350	839,28
5200170290	GONNOSFANADIGA	CA	7.134	1.119,15
5200170300	GUAMAGGIORE	CA	1.084	170,05
5200170310	GUASILA	CA	3.038	476,59
5200170320	GUSPINI	CA	12.971	2.034,83
5200170330	IGLESIAS	CA	29.375	4.608,21
5200170340	LAS PLASSAS	CA	284	44,55
5200170350	LUNAMATRONA	CA	1.937	303,87
5200170360	MANDAS	CA	2.548	399,72
5200170370	MARACALAGONIS	CA	6.563	1.029,57
5200170371	MASAINAS	CA	1.530	240,02
5200170380	MONASTIR	CA	4.566	716,29
5200170381	MONSERRATO	CA	20.902	3.279,01
5200170390	MURAVERA	CA	4.648	729,16
5200170400	MUSEI	CA	1.535	240,80
5200170410	NARCAO	CA	3.506	550,00
5200170420	NURAMINIS	CA	3.043	477,37
5200170430	NUXIS	CA	1.783	279,71
5200170440	ORTACESUS	CA	1.012	158,76
5200170450	PABILLONIS	CA	3.149	494,00
5200170460	PAULI ARBAREI	CA	748	117,34
5200170470	PERDAXIUS	CA	1.517	237,98
5200170480	PIMENTEL	CA	1.224	192,02
5200170481	PISCINAS	CA	918	144,01

	COMUNE	PROV.	POP. 98	PROTEZIONE CIVILE
5200170490	PORTOSCUSO	CA	5.560	872,23
5200170500	PULA	CA	6.393	1.002,90
5200170501	QUARTUCCIU	CA	10.193	1.599,03
5200170510	QUARTU SANT'ELENA	CA	68.384	10.727,76
5200170520	SAMASSI	CA	5.545	869,87
5200170530	SAMATZAI	CA	1.770	277,67
5200170540	SAN BASILIO	CA	1.475	231,39
5200170550	SAN GAVINO MONREALE	CA	10.005	1.569,54
5200170560	SAN GIOVANNI SUERGIU	CA	6.339	994,43
5200170570	SANLURI	CA	8.581	1.346,15
5200170580	SAN NICOLO' GERREI	CA	994	155,93
5200170590	SAN SPERATE	CA	6.836	1.072,40
5200170600	SANTADI	CA	3.875	607,89
5200170610	SANT'ANDREA FRIUS	CA	1.926	302,14
5200170620	SANT'ANNA ARRESI	CA	2.606	408,82
5200170630	SANT'ANTIOCO	CA	11.868	1.861,80
5200170640	SAN VITO	CA	3.970	622,79
5200170650	SARDARA	CA	4.423	693,86
5200170660	SARROCH	CA	5.385	844,77
5200170670	SEGARIU	CA	1.391	218,21
5200170680	SELARGIUS	CA	26.612	4.174,77
5200170690	SELEGAS	CA	1.537	241,12
5200170700	SENORBI'	CA	4.347	681,94
5200170710	SERDIANA	CA	2.263	355,01
5200170720	SERRAMANNA	CA	9.769	1.532,51
5200170730	SERRENTI	CA	5.242	822,34
5200170740	SESTU	CA	13.998	2.195,94
5200170750	SETTIMO SAN PIETRO	CA	5.829	914,43
5200170760	SETZU	CA	166	26,04
5200170770	SIDDI	CA	845	132,56
5200170780	SILIQUA	CA	4.268	669,54
5200170790	SILIUS	CA	1.388	217,74
5200170800	SINNAI	CA	14.705	2.306,85
5200170810	SIURGUS DONIGALA	CA	2.225	349,05
5200170820	SOLEMINIS	CA	1.509	236,72
5200170830	SUELLI	CA	1.182	185,43
5200170840	TEULADA	CA	4.233	664,05
5200170850	TRATALIAS	CA	1.149	180,25
5200170860	TUILI	CA	1.221	191,54
5200170870	TURRI	CA	555	87,07
5200170880	USSANA	CA	3.670	575,73
5200170890	USSARAMANNA	CA	619	97,11
5200170900	UTA	CA	6.755	1.059,69
5200170910	VALLERMOSA	CA	2.080	326,30
5200170920	VILLACIDRO	CA	14.980	2.349,99
5200170930	VILLAMAR	CA	3.055	479,25
5200170940	VILLAMASSARGIA	CA	3.831	600,99
5200170950	VILLANOVAFORRU	CA	704	110,44

	COMUNE	PROV.	POP. 98	PROTEZIONE CIVILE
5200170960	VILLANOVAFRANCA	CA	1.552	243,47
5200170961	VILLAPERUCCIO	CA	1.128	176,96
5200170970	VILLAPUTZU	CA	5.016	786,89
5200170980	VILLASALTO	CA	1.399	219,47
5200170990	VILLA SAN PIETRO	CA	1.781	279,39
5200171000	VILLASIMIUS	CA	2.835	444,74
5200171010	VILLASOR	CA	7.251	1.137,50
5200171020	VILLASPECIOSA	CA	1.850	290,22
5200530010	ARITZO	NU	1.548	242,84
5200530020	ARZANA	NU	2.792	438,00
5200530030	ATZARA	NU	1.351	211,94
5200530040	AUSTIS	NU	997	156,40
5200530050	BARI SARDO	NU	4.017	630,17
5200530060	BAUNEI	NU	4.006	628,44
5200530070	BELVI	NU	794	124,56
5200530080	BIRORI	NU	597	93,65
5200530090	BITTI	NU	3.618	567,57
5200530100	BOLOTANA	NU	3.400	533,38
5200530110	BORORE	NU	2.456	385,29
5200530120	BORTIGALI	NU	1.625	254,92
5200530130	BOSA	NU	7.813	1.225,67
5200530131	BUDONI	NU	4.086	640,99
5200530132	CARDEDU	NU	1.499	235,16
5200530150	DESULO	NU	3.010	472,19
5200530160	DORGALI	NU	8.173	1.282,14
5200530170	DUALCHI	NU	797	125,03
5200530171	ELINI	NU	543	85,18
5200530180	ESCALAPLANO	NU	2.575	403,95
5200530190	ESCOLCA	NU	717	112,48
5200530200	ESTERZILI	NU	894	140,25
5200530210	FLUSSIO	NU	500	78,44
5200530220	FONNI	NU	4.517	708,61
5200530230	GADONI	NU	1.002	157,19
5200530240	GAIRO	NU	1.765	276,88
5200530250	GALTELLI	NU	2.397	376,03
5200530260	GAVOI	NU	3.001	470,78
5200530270	GENONI	NU	1.030	161,58
5200530280	GERGEI	NU	1.505	236,10
5200530290	GIRASOLE	NU	948	148,72
5200530300	ILBONO	NU	2.369	371,64
5200530310	IRGOLI	NU	2.304	361,44
5200530320	ISILI	NU	3.156	495,10
5200530330	JERZU	NU	3.391	531,96
5200530340	LACONI	NU	2.359	370,07
5200530350	LANUSEI	NU	6.189	970,90
5200530360	LEI	NU	676	106,05
5200530370	LOCERI	NU	1.356	212,72
5200530380	LOCULI	NU	536	84,09
5200530390	LODE'	NU	2.335	366,30
5200530391	LODINE	NU	397	62,28
5200530400	LOTZORAI	NU	2.157	338,38
5200530410	LULA	NU	1.728	271,08

	COMUNE	PROV.	POP. 98	PROTEZIONE CIVILE
5200530420	MACOMER	NU	11.417	1.791,05
5200530430	MAGOMADAS	NU	616	96,64
5200530440	MAMOIADA	NU	2.618	410,70
5200530450	MEANA SARDO	NU	2.048	321,28
5200530460	MODOLO	NU	198	31,06
5200530470	MONTRESTA	NU	733	114,99
5200530480	NORAGUGUME	NU	408	64,01
5200530490	NUORO	NU	37.890	5.944,00
5200530500	NURAGUS	NU	1.058	165,97
5200530510	NURALLAO	NU	1.437	225,43
5200530520	NURRI	NU	2.515	394,54
5200530530	OLIENA	NU	7.706	1.208,88
5200530540	OLLOLAI	NU	1.687	264,65
5200530550	OLZAI	NU	1.087	170,52
5200530560	ONANI	NU	475	74,52
5200530570	ONIFAI	NU	772	121,11
5200530580	ONIFERI	NU	975	152,95
5200530590	ORANI	NU	3.163	496,20
5200530600	ORGOSOLO	NU	4.629	726,18
5200530610	OROSEI	NU	5.746	901,41
5200530620	OROTELLI	NU	2.380	373,36
5200530630	ORROLI	NU	2.837	445,06
5200530640	ORTUERI	NU	1.476	231,55
5200530650	ORUNE	NU	3.032	475,65
5200530660	OSIDDA	NU	274	42,98
5200530670	OSINI	NU	1.037	162,68
5200530680	OTTANA	NU	2.563	402,07
5200530690	OVODDA	NU	1.755	275,32
5200530700	PERDASDEFOGU	NU	2.430	381,21
5200530710	POSADA	NU	2.289	359,09
5200530720	SADALI	NU	1.119	175,54
5200530730	SAGAMA	NU	213	33,41
5200530731	SAN TEODORO	NU	3.286	515,49
5200530740	SARULE	NU	1.977	310,14
5200530770	SERRI	NU	781	122,52
5200530780	SEUI	NU	1.630	255,71
5200530790	SEULO	NU	1.058	165,97
5200530800	SILANUS	NU	2.428	380,89
5200530810	SINDIA	NU	2.073	325,20
5200530820	SINISCOLA	NU	11.020	1.728,77
5200530830	SORGONO	NU	2.024	317,52
5200530840	SUNI	NU	1.286	201,74
5200530850	TALANA	NU	1.168	183,23
5200530860	TERTENIA	NU	3.710	582,01
5200530870	TETI	NU	840	131,78
5200530880	TIANA	NU	585	91,77
5200530890	TINNURA	NU	270	42,36
5200530900	TONARA	NU	2.447	383,87
5200530910	TORPE'	NU	2.743	430,31
5200530920	TORTOLI'	NU	9.673	1.517,45

	COMUNE	PROV.	POP. 98	PROTEZIONE CIVILE
5200530940	TRIEI	NU	1.203	188,72
5200530950	ULASSAI	NU	1.650	258,84
5200530960	URZULEI	NU	1.460	229,04
5200530970	USSASSAI	NU	800	125,50
5200530980	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	3.753	588,75
5200530990	VILLANOVA TULO	NU	1.202	188,56
5200730010	AGGIUS	SS	1.731	271,55
5200730011	AGLIENTU	SS	1.071	168,01
5200730020	ALA' DEI SARDI	SS	1.967	308,57
5200730030	ALGHERO	SS	40.594	6.368,20
5200730040	ANELA	SS	875	137,27
5200730050	ARDARA	SS	857	134,44
5200730060	ARZACHENA	SS	10.406	1.632,44
5200730061	BADESI	SS	1.888	296,18
5200730070	BANARI	SS	697	109,34
5200730080	BENETUTTI	SS	2.246	352,34
5200730090	BERCHIDDA	SS	3.292	516,43
5200730100	BESSUDE	SS	500	78,44
5200730110	BONNANARO	SS	1.162	182,29
5200730120	BONO	SS	3.922	615,26
5200730130	BONORVA	SS	4.257	667,82
5200730140	BORTIGIADAS	SS	937	146,99
5200730150	BORUTTA	SS	331	51,93
5200730160	BOTTIDDA	SS	820	128,64
5200730170	BUDDUSO'	SS	4.211	660,60
5200730180	BULTEI	SS	1.265	198,45
5200730190	BULZI	SS	644	101,03
5200730200	BURGOS	SS	1.089	170,84
5200730210	CALANGIANUS	SS	4.770	748,29
5200730220	CARGEGHE	SS	648	101,66
5200730230	CASTELSARDO	SS	5.314	833,64
5200730240	CHEREMULE	SS	512	80,32
5200730250	CHIARAMONTI	SS	1.923	301,67
5200730260	CODRONGIANOS	SS	1.313	205,98
5200730270	COSSOINE	SS	1.012	158,76
5200730271	ERULA	SS	800	125,50
5200730280	ESPORLATU	SS	457	71,69
5200730290	FLORINAS	SS	1.617	253,67
5200730300	GIAVE	SS	716	112,32
5200730301	GOLFO ARANCI	SS	2.105	330,22
5200730310	ILLORAI	SS	1.216	190,76
5200730320	ITTIREDDU	SS	583	91,46
5200730330	ITTIRI	SS	9.201	1.443,41
5200730340	LAERRU	SS	1.062	166,60
5200730350	LA MADDALENA	SS	11.715	1.837,79
5200730351	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	2.258	354,22
5200730360	LUOGOSANTO	SS	1.831	287,24
5200730370	LURAS	SS	2.729	428,11
5200730380	MARA	SS	858	134,60
5200730390	MARTIS	SS	663	104,01

	COMUNE	PROV.	POP. 98	PROTEZIONE CIVILE
5200730400	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	135	21,18
5200730410	MONTI	SS	2.601	408,03
5200730420	MORES	SS	2.112	331,32
5200730430	MUROS	SS	757	118,75
5200730440	NUGHEDU DI SAN NICOLO'	SS	1.067	167,39
5200730450	NULE	SS	1.630	255,71
5200730460	NULVI	SS	3.016	473,14
5200730470	OLBIA	SS	42.832	6.719,28
5200730480	OLMEDO	SS	2.858	448,35
5200730490	OSCHIRI	SS	3.850	603,97
5200730500	OSILO	SS	3.649	572,44
5200730510	OSSI	SS	5.902	925,88
5200730520	OZIERI	SS	11.615	1.822,11
5200730530	PADRIA	SS	874	137,11
5200730531	PALAU	SS	3.355	526,32
5200730532	PADRU	SS	2.144	336,34
5200730540	PATTADA	SS	3.646	571,97
5200730550	PERFUGAS	SS	2.544	399,09
5200730560	PLOAGHE	SS	4.835	758,49
5200730570	PORTO TORRES	SS	21.888	3.433,69
5200730580	POZZOMAGGIORE	SS	3.113	488,35
5200730590	PUTIFIGARI	SS	732	114,83
5200730600	ROMANA	SS	645	101,18
5200730602	SANT'ANTONIO DI GALLURA	SS	1.669	261,83
5200730603	SANTA MARIA COGHINAS	SS	1.455	228,25
5200730610	SANTA TERESA GALLURA	SS	4.157	652,13
5200730620	SASSARI	SS	120.649	18.926,85
5200730630	SEDINI	SS	1.503	235,78
5200730640	SEMESTENE	SS	252	39,53
5200730650	SENNORI	SS	7.390	1.159,31
5200730660	SILIGO	SS	1.067	167,39
5200730670	SORSO	SS	14.126	2.216,02
5200730671	TELTI	SS	2.050	321,59
5200730672	STINTINO	SS	1.197	187,78
5200730680	TEMPIO PAUSANIA	SS	13.979	2.192,96
5200730681	TERGU	SS	589	92,40
5200730690	THIESI	SS	3.298	517,37
5200730700	TISSI	SS	1.740	272,96
5200730710	TORRALBA	SS	1.063	166,76
5200730711	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	SS	2.033	318,93
5200730720	TULA	SS	1.685	264,34
5200730730	URI	SS	3.105	487,10
5200730740	USINI	SS	3.809	597,54
5200730741	VALLEDORIA	SS	3.745	587,50
5200730742	VIDDALBA	SS	1.745	273,75
5200730750	VILLANOVA MONTELEONE	SS	2.623	411,48
5200950010	ABBASANTA	OR	2.798	438,94
5200950020	AIDOMAGGIORE	OR	577	90,52
5200950030	ALBAGIARA	OR	288	45,18
5200950040	ALES	OR	1.691	265,28

	COMUNE	PROV.	POP. 98	PROTEZIONE CIVILE
5200950050	ALLAI	OR	448	70,28
5200950060	ARBOREA	OR	3.943	618,56
5200950070	ARDAULI	OR	1.222	191,70
5200950080	ASSOLO	OR	515	80,79
5200950090	ASUNI	OR	461	72,32
5200950100	BARADILI	OR	108	16,94
5200950110	BARATILI SAN PIETRO	OR	1.281	200,96
5200950120	BARESSA	OR	888	139,31
5200950130	BAULADU	OR	697	109,34
5200950140	BIDONI'	OR	169	26,51
5200950150	BONARCADO	OR	1.707	267,79
5200950160	BORONEDDU	OR	183	28,71
5200950170	BUSACHI	OR	1.717	269,35
5200950180	CABRAS	OR	8.966	1.406,54
5200950190	CUGLIERI	OR	3.198	501,69
5200950191	CURCURIS	OR	325	50,98
5200950200	FORDONGIANUS	OR	1.112	174,45
5200950210	GHILARZA	OR	4.627	725,86
5200950220	GONNOSCODINA	OR	568	89,11
5200950230	GONNOSNO'	OR	932	146,21
5200950240	GONNOSTRAMATZA	OR	981	153,89
5200950250	MARRUBIU	OR	5.055	793,00
5200950260	MASULLAS	OR	1.182	185,43
5200950270	MILIS	OR	1.668	261,67
5200950280	MOGORELLA	OR	534	83,77
5200950290	MOGORO	OR	4.971	779,83
5200950300	MORGONGIORI	OR	967	151,70
5200950310	NARBOLIA	OR	1.766	277,04
5200950320	NEONELI	OR	807	126,60
5200950330	NORBELLO	OR	1.202	188,56
5200950340	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	611	95,85
5200950350	NURACHI	OR	1.623	254,61
5200950360	NURECI	OR	424	66,52
5200950370	OLLASTRA SIMAXIS	OR	1.301	204,09
5200950380	ORISTANO	OR	33.017	5.179,55
5200950390	PALMAS ARBOREA	OR	1.302	204,25
5200950400	PAU	OR	367	57,57
5200950410	PAULILATINO	OR	2.580	404,74
5200950420	POMPU	OR	311	48,79

	COMUNE	PROV.	POP. 98	PROTEZIONE CIVILE
5200950430	RIOLA SARDO	OR	2.159	338,69
5200950440	RUINAS	OR	868	136,17
5200950450	SAMUGHEO	OR	3.603	565,22
5200950460	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	2.935	460,43
5200950470	SANTA GIUSTA	OR	4.278	671,11
5200950490	SANTU LUSSURGIU	OR	2.718	426,39
5200950500	SAN VERO MILIS	OR	2.494	391,25
5200950510	SCANO DI MONTIFERRO	OR	1.819	285,36
5200950520	SEDILO	OR	2.545	399,25
5200950530	SENEGHE	OR	2.020	316,89
5200950540	SENIS	OR	618	96,95
5200950550	SENNARIOLO	OR	185	29,02
5200950560	SIAMAGGIORE	OR	1.004	157,50
5200950570	SIAMANNA	OR	875	137,27
5200950571	SIAPICCIA	OR	399	62,59
5200950580	SIMALA	OR	427	66,99
5200950590	SIMAXIS	OR	2.204	345,75
5200950600	SINI	OR	619	97,11
5200950610	SIRIS	OR	264	41,42
5200950611	SODDI	OR	146	22,90
5200950620	SOLARUSSA	OR	2.578	404,42
5200950630	SORRADILE	OR	529	82,99
5200950640	TADASUNI	OR	210	32,94
5200950650	TERRALBA	OR	10.644	1.669,78
5200950660	TRAMATZA	OR	1.018	159,70
5200950670	TRESNURAGHES	OR	1.361	213,51
5200950680	ULA' TIRSO	OR	660	103,54
5200950690	URAS	OR	3.270	512,98
5200950700	USELLUS	OR	959	150,44
5200950710	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	342	53,65
5200950711	VILLA SANT'ANTONIO	OR	478	74,99
5200950720	VILLAURBANA	OR	1.847	289,75
5200950730	VILLA VERDE	OR	401	62,91
5200950740	ZEDDIANI	OR	1.175	184,33
5200950750	ZERFALIU	OR	1.189	186,50
TOTALE				259.545,43

03A08943

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso. (Ordinanza n. 3303).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2003, con il quale è stato dichiarato, sino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso;

Considerato che, in data 16 agosto 2002, all'interno dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare del Gran Sasso, durante la fase di test di un impianto di filtrazione e purificazione della pseudocumene, nell'ambito dell'esperimento denominato Borexino, si è verificato un incidente comportante lo sversamento nel pozzetto di drenaggio di un consistente quantitativo di detta sostanza chimica;

Considerato che dagli accertamenti effettuati a seguito del citato incidente la condotta drenante e di scarico dei laboratori del Gran Sasso risulta avere, in più punti o tratti, contatti idraulici con la roccia sede della falda idrica che alimenta l'acquedotto del Ruzzo e con la rete dello stesso acquedotto;

Preso atto del provvedimento in data 28 maggio 2003, con cui il giudice per le indagini preliminari di Teramo ha disposto il sequestro preventivo della sala C dei laboratori del Gran Sasso nell'ambito di un procedimento giudiziario tuttora in corso;

Considerato, altresì, che in data 18 giugno 2003, durante le prove di monitoraggio effettuate dai tecnici della Commissione all'uopo istituita è stata rinvenuta una sostanza del tipo diisopropilnaftalene nelle acque destinate al consumo umano;

Ravvisata, quindi, la necessità, anche in relazione all'ineludibile esigenza di consentire la ripresa delle attività di studio e ricerca del laboratorio in condizioni di massima sicurezza, di adottare una prima ordinanza di protezione civile, volta a definire un piano di interventi idoneo a superare l'attuale contesto emergenziale inerente alle strutture del laboratorio medesimo;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri di urgenza non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla normativa vigente;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Lazio ed Abruzzo, ing. Angelo Balducci, è nominato commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, ed in particolare provvede:

a) all'espletamento, in raccordo con i consulenti tecnici nominati dall'Autorità giudiziaria, di un'attività di studio volta all'acquisizione dell'esatta consistenza degli eventi e delle cause che li hanno determinati, e ciò al fine della successiva predisposizione di un piano di interventi per il definitivo superamento dell'emergenza;

b) all'adozione di tutte le iniziative di carattere urgente per la messa in sicurezza dei laboratori del Gran Sasso e per la eventuale bonifica delle aree inquinate da sversamenti di sostanze pericolose provenienti dai medesimi laboratori.

2. Per le attività di cui al comma 1 e per la realizzazione degli interventi che si renderanno necessari per le finalità di cui al presente provvedimento, il commissario delegato può avvalersi dell'opera di soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di attività, sulla base di direttive di volta in volta impartite del commissario medesimo.

3. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono determinati i compensi spettanti al commissario delegato ed ai soggetti attuatori.

4. Il commissario delegato, nell'esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonché di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, acquisendo, se necessario, i provvedimenti di competenza in materia dell'Autorità giudiziaria; il commissario delegato adotta, altresì, tutte le iniziative di carattere sollecitatorio, volte a conseguire, da parte di tutti i soggetti pubblici ordinariamente competenti, il compimento di attività, ivi comprese quelle previste da norme processuali, ritenute strumentali al conseguimento della disponibilità delle aree e di tutte le strutture occorrenti.

5. Il commissario delegato, per le attività di cui alla presente ordinanza, si avvale degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ubicati nelle regioni Lazio e Abruzzo, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti pubblici anche locali, dei dipartimenti universitari, di società specializzate a ;prevalente capitale pubblico, delle amministrazioni periferiche dello Stato, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di specifica competenza istituzionale.

6. Con successivo provvedimento, da adottarsi entro quindici giorni dall'adozione della presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile istituisce un comitato, composto da tre esperti dotati di elevata e comprovata professionalità, con funzioni di supporto tecnico-scientifico al commissario delegato per le attività da porre in essere, da parte di quest'ultimo, finalizzate all'individuazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale di cui al piano previsto al comma 1. Con lo stesso provvedimento il capo del Dipartimento della protezione civile determina altresì il compenso spettante ai componenti del summenzionato comitato, che viene corrisposto anche in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Al fine di assicurare tempestivamente la realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'art. 1, e tenuto conto delle prevalenti ragioni, di sicurezza, si applica il regime previsto per le opere e gli interventi di cui all'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. L'aggiudicazione di tali interventi ed opere avviene, anche per stralci, previo esperimento di gara informale a cui sono invitate, anche in qualità di mandatarie di raggruppamenti, tre imprese, sempre che sussistano in tale numero soggetti qualificati.

3. Il commissario delegato provvede altresì, alla approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità del parere di cui sopra. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

4. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

5. Il commissario delegato è altresì autorizzato, in relazione alla ricorrenza dell'attuale contesto di somma urgenza, ad appaltare forniture e servizi a trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, sulla base di scelte fiduciarie, anche attraverso affidamento diretto.

Art. 3.

1. Alle esigenze derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, si provvede a valere sulle disponibilità di bilancio dell'ANAS.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del commissario delegato, ovvero del soggetto attuatore da lui nominato.

Art. 4.

1. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, articoli 28, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater,* 14, 16, 17, 18-*quater,* 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

con esclusivo riferimento ai poteri conferiti al Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente ordinanza, ed al fine di legittimarne l'esercizio, è ammessa la deroga alle seguenti disposizioni del codice di procedura penale: libro IV, titolo II, capi I e II, articoli 321, comma 3, 322, comma 1, 322-*bis,* comma 1, 324, commi 1 e 6 e 325, commi 1 e 2;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 19, 20, 22 e 27;

decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;

legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1;

legge 7 agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis,* 14-*ter,* 14-*quater,* 16 e 17;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 nonché gli allegati tecnici;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche.

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A08950

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2003.

Integrazione di deleghe al Sottosegretario di Stato on. Gianluigi Magri.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi Dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 19, con il quale l'on. prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 327, con il quale l'on. - Gianluigi Magri è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2003, concernente le deleghe conferite al Sottosegretario di Stato on. Gianluigi Magri;

Ritenuta la necessità di integrare le deleghe conferite al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 2003, concernente le deleghe conferite al Sottosegretario di Stato on. Gianluigi Magri, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'on. Magri partecipa, inoltre, in rappresentanza del Ministro, ad incontri connessi al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 24 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 130

03A09010

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 luglio 2003.

Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 recante recepimento della direttiva 2000/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ed in particolare l'art. 9 che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle politiche agricole e forestali, e del Ministro della salute è stabilito il termine di scadenza del latte alimentare fresco diverso dal latte UHT e dal latte sterilizzato a lunga conservazione sulla base della evoluzione scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169 recante la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1997, n. 54, con il quale è stato approvato il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute 17 giugno 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2002) relativo al trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare;

Vista la relazione in data 3 febbraio 2003 della commissione interministeriale incaricata di determinare la durabilità del latte alimentare fresco pastorizzato, fresco pastorizzato di alta qualità e microfiltrato fresco pastorizzato sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica;

Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva n. 98/34/CE;

Ritenuta la necessità di determinare, sulla base delle risultanze della commissione interministeriale innanzi citata, la durabilità del latte fresco pastorizzato, del latte fresco pastorizzato di alta qualità e del latte microfiltrato fresco pastorizzato;

Decretano:

Art. 1.

1. La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità», così come definiti dall'art. 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169 è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico.

2. La data di scadenza del «latte microfiltrato fresco pastorizzato» è determinata nel decimo giorno successivo a quello del trattamento termico.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 l'uso delle denominazioni di vendita di cui all'art. 1 è subordinato al rispetto dei requisiti prescritti per i singoli tipi di latte, anche se detti prodotti provengono da altri Stati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

03A09008

DECRETO 24 luglio 2003.

Disciplina del sistema di rintracciabilità del latte al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del consumatore

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 con il quale è stata recepita la direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 185 del 9 maggio 1991 recante i requisiti per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare;

Visto il decreto legislativo 4 ottobre 1999, n. 336 recante attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 recante attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva n. 98/34/CE;

Ritenuta la necessità di definire e disciplinare un sistema di rintracciabilità del latte al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del consumatore;

Decreta:

Art. 1.

Applicabilità

1. Il presente decreto si applica alle fasi produttive finalizzate all'ottenimento di latte alimentare vaccino di cui alla legge del 3 maggio 1989, n. 169, od ottenuto con i procedimenti previsti od autorizzati in attuazione della medesima legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «latte crudo», il latte prodotto mediante secrezione dalla ghiandola mammaria di vacche, sottoposto ad una temperatura non superiore a 40°C, o ad un trattamento avente effetto equivalente;

b) «latte alimentare vaccino», le produzioni di latte di cui alla legge 3 maggio 1989, n. 169, e al regolamento (CE) 2597/97;

c) «allevamenti», le imprese che effettuano attività di allevamento di bovini da latte la cui produzione è destinata all'ottenimento di latte vaccino;

d) «centro di raccolta», lo stabilimento in cui il latte crudo può essere raccolto ed eventualmente raffreddato e filtrato;

e) «centro di standardizzazione», lo stabilimento non strutturalmente collegato a un centro di raccolta, né ad uno stabilimento di trattamento o trasformazione, nel quale il latte crudo può essere sottoposto a scrematura o a modifica e regolazione della materia grassa;

f) «primi acquirenti», l'impresa o l'associazione che acquista latte direttamente dall'allevamento, eventualmente anche solo per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattierocaseari senza procedere ad alcuna operazione fisica sul latte;

g) «stabilimenti di trattamento», lo stabilimento in cui si effettua il trattamento termico del latte ed il suo confezionarnento;

h) «trasportatori», gli operatori della logistica che si interfacciano tra gli allevamenti, i centri di raccolta, i centri di standardizzazione, gli stabilimenti di trattamento o trasformazione;

i) «mangimi», qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.

Art. 3.

Soggetti obbligati

1. I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del presente decreto sono coloro che producono latte alimentare vaccino di cui alla legge n. 169/1989, e in particolare:

a) i titolari degli allevamenti;

b) i primi acquirenti;

c) i titolari dei centri di raccolta;

d) i titolari dei centri di standardizzazione;

e) i trasportatori;

f) i responsabili delle aziende di trattamento.

Art. 4.

Obblighi

1. Il sistema di rintracciabilità adottato da ciascuno soggetto di cui all'art. 3 deve consentire l'identificazione dell'origine del latte crudo impiegato in ogni lotto di prodotto ottenuto nelle medesime circostanze.

2. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare un sistema di rintracciabilità contenente le informazioni di cui all'allegato *A*, secondo i termini previsti nello stesso allegato.

Art. 5.

Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte

1. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare entro il 1° aprile 2004, un «Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte».

2. Il manuale contiene le procedure di identificazione e rintracciabilità e la relativa modulistica per la registrazione ad integrazione della documentazione già richiesta dalla normativa vigente in materia.

3. Il sistema di rintracciabilità aziendale deve consentire una efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte.

4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro il 30 settembre 2003, sono definite le linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte, anche tenendo conto delle norme UNI 10939/2001 e UNI 11020/2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO *A*

A. Gli allevamenti sono obbligati a identificare e registrare:

1. i capi presenti in allevamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

2. la provenienza e l'impiego dei mangimi acquistati;

3. la produzione, preparazione e l'impiego dei mangimi autoprodotti in allevamento;

4. le zone e il periodo di pascolo;

5. la provenienza e l'impiego dei medicinali utilizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

6. i capi trattati con medicinali e l'esclusione dalla destinazione al commercio del relativo latte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

7. la data di mungitura;

8. l'orario di mungitura solo nel caso di latte da destinare a latte fresco pastorizzato;

9. il latte venduto e la sua destinazione.

B. Entro il 1° aprile 2004 devono essere attuati gli obblighi relativi ai punti 1, 5, 6, 7, 8 e 9.

C. Entro il 30 giugno 2004 per gli allevamenti con produzione uguale o superiore a 2000 quintali di quota latte devono essere attuati anche gli obblighi relativi ai punti 2, 3 e 4. Per gli allevamenti con produzione inferiore a 2000 quintali di quota latte non è richiesta l'identificazione e la registrazione delle informazioni relative ai punti 3 e 4.

D. I primi acquirenti sono obbligati a identificare e registrare:

a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti, o la nazione in caso di provenienza extranazionale;

b) il trasportatore e l'automezzo;

c) il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo biologico la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati.

Nel caso in cui il primo acquirente svolga anche attività di centro di raccolta e/o centro di standardizzazione e/o stabilimento di trattamento deve applicare quanto previsto dagli specifici paragrafi successivi.

E. I centri di raccolta sono obbligati a identificare e registrare:

a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo biologico, la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati;

b) il trasportatore e automezzo;

c) il latte immagazzinato;

d) il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo biologico, la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati.

F. I centri di standardizzazione sono obbligati a identificare e a registrare l'identificazione:

a) della provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo biologico, la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati;

b) del trasportatore e automezzo;

c) del latte immagazzinato;

d) del trattamento di standardizzazione;

e) degli eventuali costituenti naturali del latte aggiunti e della loro provenienza;

f) dei eventuali costituenti naturali del latte sottratti e della loro destinazione;

g) del latte standardizzato immagazzinato;

h) del latte venduto e della sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte biologico standardizzato la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati.

G. I trasportatori sono obbligati a identificare e registrare:

a) la provenienza del latte raccolto e/o trasportato specificando il mittente e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo biologico la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti interessati.

b) gli automezzi impiegati per il trasporto del latte;

c) la destinazione del latte consegnato specificando il/i destinatario/i e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo biologico la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati.

H. Gli stabilimenti di trattamento sono obbligati a identificare e registrare:

a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da

destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e di latte da agricoltura biologica la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati; il latte da agricoltura biologica deve essere scortato da certificazione rilasciata da un organismo autorizzato.

b) il trasportatore/i e l'automezzo/i per il latte in ingresso;

c) il latte immagazzinato;

d) il trattamento termico impiegato;

e) l'orario del trattamento solo nel caso di latte da destinare a latte fresco pastorizzato;

f) il latte trattato termicamente eventualmente immagazzinato;

g) la linea di confezionamento;

h) il latte confezionato;

i) il trasportatore/i e l'automezzo/i per il prodotto confezionato;

j) la sua prima destinazione (oppure della distribuzione primaria, eventualmente aggiungere definizione).

I. Gli stabilimenti di trattamento sono responsabili ad indicare nella etichettatura del latte alimentare confezionato, fatte salve le disposizioni vigenti sulla etichettatura dei prodotti alimentari, anche il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine del latte impiegato.

L. Tale riferimento può ascriversi alle due seguenti diciture:

A. «Origine del latte crudo» (nel caso sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:

a) la/le provincia/e italiana/e; in alternativa è consentito indicare: la/le regione/i italiana/e ovvero «Italia»;

b) il Paese membro comunitario, nel caso di provenienza del latte crudo da un singolo Paese UE;

c) «UE», nel caso di provenienza del latte da più Paesi membri comunitari.

B. «Origine del latte» (nel caso non sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:

a) la/le provincia/e italiana/e; in aggiunta è consentito indicare: la/le regione/i italiana/e ovvero «Italia»;

b) il Paese membro comunitario, nel caso di provenienza del latte da un singolo Paese UE;

c) «UE», nel caso di provenienza del latte da più Paesi membri comunitari;

d) «Mondo» nel caso di provenienza del latte sia da Paesi UE che da Paesi extra UE o solo da Paesi extra UE.

03A09009

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2003.

Indennità per abbattimento degli animali affetti da brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 2002, concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2002;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina che fissa i criteri per l'attribuzione e il mantenimento della qualifica di regione ufficialmente indenne nei confronti di tubercolosi, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica;

Visto che con decisione 2003/164/CE del 10 marzo 2003 la regione Emilia-Romagna ha acquisito la qualifica di ufficialmente indenne nei confronti della brucellosi bovina;

Considerato che nella suddetta regione si sono verificati alcuni focolai di brucellosi bovina evolutiva in allevamenti situati nelle province di Parma e Reggio Emilia;

Considerato che per impedire la diffusione dell'infezione ad altri allevamenti e per consentire di mantenere la qualifica di territorio Ufficialmente Indenne in questi casi è necessario procedere all'abbattimento di tutti i capi presenti nell'allevamento e non solo di quelli risultati positivi ai test diagnostici;

Considerato che la presenza di tale malattia nella regione Emilia-Romagna riveste carattere di eccezionalità e di sporadicità e che a seguito di tale evento si rende necessaria l'adozione di misure urgenti per consentire una efficace lotta, sull'intero territorio nazionale, a tali zoonosi, nonché al fine di valorizzare i capi di alta genealogia del nostro patrimonio zootecnico;

Visto il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 218 del 1988 ai sensi del quale, con decreto del Ministro della salute, per evitare la diffusione di malattie per le quali è previsto l'obbligo di denuncia, è stabilito che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione sono abbattuti ed eventualmente distrutti, fissandone, inoltre, le relative condizioni e modalità;

Decreta:

Art. 1.

Nella regione Emilia-Romagna, in possesso della qualifica di «Ufficialmente Indenne» da brucellosi bovina riconosciuta dall'Unione europea, nei focolai di brucellosi evolutiva accertati nelle province di Parma e Reggio Emilia si procede all'abbattimento totale dei capi detenuti in azienda e, qualora l'indagine epidemiologica ed ogni altro accertamento utile dimostri che l'allevatore e/o detentore abbia rispettato la normativa vigente in materia di eradicazione delle malattie infet-

tive, di identificazione e di registrazione degli animali e movimentazione degli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2003 si applicano le seguenti disposizioni:

a) per gli animali le cui carni ed i cui visceri debbano essere completamente distrutti, viene corrisposto un indennizzo pari al 50% di quello previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e dal decreto 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche; la regione Emilia-Romagna provvederà a erogare al proprietario degli animali la restante parte del valore di mercato determinato secondo quanto prima indicato e con le modalità previste nel caso dei focolai di tale malattia;

b) per gli animali le cui carni ed i cui visceri non sono stati completamente distrutti, viene corrisposto l'indennizzo pari al 50% di quello previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e dal decreto 20 luglio 1989 n. 298 e successive modifiche; la regione Emilia-Romagna provvederà a erogare al proprietario degli animali la restante parte del valore di mercato dell'animale determinato secondo quanto prima indicato e con le modalità previste nel caso dei focolai di tale malattia; da tali importi verrà detratto quanto pagato dal macello al proprietario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 194

03A08964

DECRETO 11 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bethacil».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione della ditta Bioindustria Farmaceutici S.r.l. pervenuta l'8 luglio 2003;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 con il quale è stata erroneamente sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto per imprecisione dei dati trasmessi attraverso il sistema informatico SIRIO dalla ditta titolare dell'autorizzazione;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata:

BETHACIL:

«1 g + 500 mg/3,2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 3,2 ml;

A.I.C. n. 026742 015,

ditta Bioindustria Farmaceutici S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 luglio 2003

Il direttore generale: MARTINI

03A09046

DECRETO 18 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Heparinum».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinano alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, concernente la

sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra la quale quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione della ditta Bioos Italia S.r.l. del 17 luglio 2003;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, con il quale è stata erroneamente sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

HEPARINUM:

«12.500 UI/0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 033859 024,

ditta Bioos: Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A09047

DECRETO 18 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Osangin».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinano alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, — di alcune specialità medicinali, tra la quale quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione della ditta Marco Antonetto S.p.a. del 9 luglio 2003;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, con il quale è stata erroneamente sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto per imprecisione dei dati trasmessi attraverso il sistema informatico SIRIO dalla ditta Marco Antonetto S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

OSANGIN:

«0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 018934 024,

ditta: Marco Antonetto S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 luglio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A09048

DECRETO 18 luglio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Acido clodronico».

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico SIRIO;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, — di alcune specialità medicinali, tra la quale quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione della ditta GNR S.p.a. del 9 luglio 2003;

Visto il decreto n. A.I.C. 78 del 5 marzo 2003 con il quale questa Amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta PH&T S.p.a. alla ditta GNR S.p.a., e la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione da «Quidronax» in «Acido clodronico»;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, con il quale è stata erroneamente sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, — il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ACIDO CLODRONICO:

100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile 12 fiale - A.I.C. n. 035030 016;

300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa 6 fiale - A.I.C. n. 035030 028,

ditta: GNR S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MARTINI

03A09049

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 luglio 2003.

Proroga delle prove di velocità e di emissioni sui motoveicoli e ciclomotori a due ruote.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizione per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, con il quale sono state emanate disposizioni in ordine alla revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori, fissando al 1° luglio 2003 la data dalla quale procedere agli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti per ciclomotori e motoveicoli, nonché la prova di velocità dei ciclomotori;

Visto il decreto direttoriale 4 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 6 marzo 2002 con cui sono state definite le caratteristiche tecniche dell'analizzatore dei gas di scarico e banco prova velocità per prove inquinamento;

Vista la circolare prot. 213/404 del 28 gennaio 2003 con cui sono state definite le caratteristiche tecniche di omologazione dei banchi a rulli per prove di velocità di ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri;

Vista la circolare n. 1066/404 del 19 maggio 2003 con cui viene definita la procedura di prova per il controllo della velocità massima dei ciclomotori, art. 52 del codice della strada;

Visto il decreto direttoriale 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2003 con cui viene definita la procedura di prova per il controllo dei gas di scarico per ciclomotori e motoveicoli omologati secondo il capitolo 5 della direttiva 97/24/CE;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003 con cui viene prorogata al 1° gennaio 2004 la prova di velocità dei veicoli a tre e quattro ruote, art. 52 del codice della strada e la prova di emissione dei veicoli a tre e quattro ruote articoli 52 e 53 del codice della strada;

Considerato che le prove di velocità ed emissione dei gas di scarico sui veicoli in esame debbono essere effettuate con specifiche attrezzature e che non tutte le officine autorizzate ex art. 80 del codice della strada hanno

provveduto tempestivamente alla loro installazione, non potendo pertanto essere operative alla data del 1º luglio 2003;

Considerata l'istanza avanzata da alcune associazioni di categoria delle officine autorizzate ex art. 80 del codice della strada di prorogare, per un limitato lasso temporale, l'effettuazione delle prove di velocità ed emissione sui veicoli ciclomotori è motoveicoli per dar modo alle officine non ancora dotate delle specifiche attrezzature di provvedere alla loro installazione e messa in esercizio, e per poter dar corso, nell'ambito del gruppo di lavoro attrezzature costituito in seno al Dipartimento dei trasporti terrestri ad un confronto sollecitato dalle stesse associazioni di categoria delle officine con le associazioni dei costruttori delle attrezzature sul livello di sicurezza di alcuni apparati che non offrirebbero, secondo il parere delle prime un grado ottimale di protezione per gli addetti e per i veicoli in revisione;

Considerato che dagli incontri tenuti dal Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero con le rappresentanze delle associazioni di categoria sulla richiesta di proroga, è scaturito e formalmente verbalizzato che la concessione di detta proroga sino al 1º gennaio 2004, risulta da un lato sufficiente a garantire che le officine non ancora approvvigionate si allineino per offrire la massima diffusione del servizio sul territorio, e dall'altra più che congruo per un confronto tecnico tra le associazioni delle officine e quelle dei costruttori di attrezzature sui livelli di sicurezza di alcuni apparecchi;

Considerata l'opportunità di realizzare nell'intero ambito nazionale una rete adeguata di officine ex art. 80, fornita di tutte le apparecchiature necessarie, in grado di soddisfare pienamente la richiesta dell'utenza;

Decreta:

Art. 1.

Fatto salvo quanto già previsto dal decreto ministeriale del 30 giugno 2003 relativamente ai ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, la prova di velocità dei veicoli a due ruote di cui all'art. 52 del codice della strada e la prova di emissione dei veicoli a due ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice della strada viene prorogata al 1º gennaio 2004.

Roma, 30 luglio 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A09045

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici locali di Genova 1, Genova 3, Chiavari, La Spezia, Rapallo, Sarzana, Savona e della sede distaccata di Finale Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di Genova 1, Genova 3, Chiavari, La Spezia, Rapallo, Sarzana, Savona e della sede distaccata di Finale Ligure nel giorno 27 giugno 2003.

Motivazioni.

Gli uffici locali di:

Genova 1, con nota n. 93389 del 27 giugno 2003;
Genova 3, con nota n. 35/ris del 27 giugno 2003;
Chiavari, con nota n. 30050 del 3 luglio 2003;
La Spezia, con nota n. 38420 del 2 luglio 2003;
Rapallo, con nota n. 22898 del 3 luglio 2003;
Sarzana, con nota n. 25325 del 9 luglio 2003;
Savona, con nota n. 43092 del 9 luglio 2003,
e la sede distaccata di Finale Ligure, con nota del 9 luglio 2003

hanno comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 27 giugno 2003 per l'intera giornata a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Il Garante del contribuente, con nota n. 1448 del 14 luglio 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 22 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

03A08968

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio proviciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota prot. 75633 del 24 giugno 2003 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi al pubblico in data 24 giugno 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale all'assemblea sindacale richiesta dalla locale R.S.U. in data 24 giugno 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 797/03 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio provinciale di Piacenza dalle ore 9,45 alle ore 11,15 in data 24 giugno 2003;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 luglio 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A08973

DECRETO 24 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali di Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Viste le note prot. nn. 312982 del 30 giugno 2003, 1867 del 27 giugno 2003 e 55627 del 27 giugno 2003 rispettivamente degli Uffici provinciali di Cosenza,

Reggio Calabria e Vibo Valentia, con le quali è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare o mancato funzionamento nel giorno 27 giugno 2003;

Accertato che tale irregolare o mancato funzionamento è da attribuirsi allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali effettuato dal personale, tale da non consentire di svolgere i propri compiti istituzionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 267 del 22 luglio 2003, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato, per il giorno 27 giugno 2003:

il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Cosenza;

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Calabria;

il mancato funzionamento dei servizi al pubblico di pubblicità immobiliare e catastali dell'Ufficio provinciale di Vibo Valentia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 24 luglio 2003

Il direttore regionale: LIBUTTI

03A08967

PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Reparto catastale e del Servizio di accettazione delle formalità del Servizio di pubblicità immobiliare di Aosta. (Determinazione n. 334/2003).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato il mancato funzionamento del Reparto catastale e del Servizio di accettazione delle formalità del Servizio di pubblicità immobiliare di Aosta per il giorno 27 giugno 2003 e che lo stesso è da attribuirsi all'adesione da parte del personale allo sciopero indetto per il giorno 27 giugno 2003;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 9 luglio 2003, prot. n. 147/2003;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del Reparto catastale e del Servizio di accettazione delle formalità del Servizio di pubblicità immobiliare di Aosta in data 27 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 21 luglio 2003

Il direttore regionale: GAIARSA

03A08966

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2003.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, attuato tramite cessione di ramo d'azienda, della TUA Assicurazioni S.p.a., in Milano (già Cattolica On Line S.p.a.) alla Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., in Verona. (Provvedimento n. 2197).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 75 che prevede l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di tutto o di parte del portafoglio assicurativo;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1 lett. *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafogli tra imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1041 del 20 novembre 1998 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni rilasciata alla TUA Assicurazioni S.p.a. (già Cattolica On Line S.p.a.) con sede in Milano, via Inverigo 4;

Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Società Cattolica di Assicurazione coop. a.r.l, con sede in Verona, Lungadige Cangrande 16 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visti il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di TUA Assicurazioni S.p.a. in data 7 novembre 2002 e quello del consiglio di amministrazione della medesima impresa del 13 marzo 2003, nonché il verbale del consiglio di amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. in data 15 marzo 2003, concernenti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, attuato tramite cessione di ramo d'azienda, della TUA Assicurazioni S.p.a. alla Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l.;

Vista l'istanza presentata in data 10 aprile 2003 dalla TUA Assicurazioni S.p.a. intesa ad ottenere l'approvazione, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, delle deliberazioni e delle condizioni del predetto trasferimento parziale del portafoglio assicurativo;

Visto l'atto di cessione del ramo d'azienda sottoscritto dalle parti in data 21 maggio 2003, la cui efficacia è sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione da parte dell'ISVAP ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo n. 175/95 e decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del suddetto provvedimento di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Rilevato che l'operazione di trasferimento in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Ritenuto che per il trasferimento parziale di portafoglio in questione ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1995;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 22 luglio 2003;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, attuato tramite cessione di ramo d'azienda, della TUA Assicurazioni S.p.a. con sede in Milano alla Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l., con sede in Verona.

Art. 2.

Il trasferimento parziale di portafoglio di cui all'art. 1, secondo quanto previsto nell'atto di cessione del 21 maggio 2003, ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il presidente: GIANNINI

03A08969

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 luglio 2003

Dollaro USA	1,1420
Yen giapponese	136,97
Corona danese	7,4312
Lira Sterlina	0,70440
Corona svedese	9,1780
Franco svizzero	1,5494
Corona islandese	87,58
Corona norvegese	8,2065
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58754
Corona ceca	31,983
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,38
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6504
Lira maltese	0,4280
Zloty polacco	4,3740
Leu romeno	37247
Tallero sloveno	234,6600
Corona slovacca	41,835
Lira turca	1631000
Dollaro australiano	1,7373
Dollaro canadese	1,5922
Dollaro di Hong Kong	8,9065
Dollaro neozelandese	1,9526
Dollaro di Singapore	2,0058
Won sudcoreano	1347,45
Rand sudafricano	8,4333

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A09097

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Virbac S.A».

Estratto provvedimento n. 169 del 22 luglio 2003

Oggetto: attribuzione e/o conferma nuovi numeri di A.I.C.

Alle sotto indicate confezioni dei medicinali per uso veterinario vengono ora attribuiti e/o confermati i nuovi numeri di autorizzazione all'immissione in commercio a fianco di ciascuno indicati:

ditta titolare A.I.C.: VIRBAC S.A. 1ere Avenue - 2065 M-L.I.D. - 06516 Carros (Francia):

CONTRALAC scatola 2 blister 8 cpr 0.5 mg - A.I.C. n. 101585014;

CONTRALAC scatola 2 blister 8 cpr 2 mg - A.I.C. n. 101585026;

CONTRALAC scatola 1 blister 8 cpr 2 mg - A.I.C. n. 101585038;

ORNISTERIL sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 101583019;

PULMOZONOL flacone 250 ml - A.I.C. n. 101577017;

PULMOZONOL flacone 50 ml - A.I.C. n. 101577029.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati le sole modifiche attinenti al presente provvedimento.

I lotti già prodotti con i numeri in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08965

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501179/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 1 - 4 5 0 1 0 0 0 3 0 8 0 4 *

€ 0,77